

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1573

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **SEPPIA, COLUCCI**

Presentata il 31 marzo 1980

Modifiche al primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la disciplina delle agevolazioni tributarie

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge tende a risolvere un problema che interessa i titolari di pensione privilegiata a carico dello Stato e delle Casse pensioni amministrate dagli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro ed in particolare ad applicare a tali pensioni un diverso trattamento fiscale

Trattasi per lo più di militari delle forze armate e delle forze di polizia, di vigili del fuoco, di vigili urbani e di altri pubblici dipendenti i quali, a causa del loro servizio, hanno riportato mutilazioni od infermità ascrivibili ad una delle categorie previste dalle speciali tabelle di classificazione delle infermità (tabelle analoghe a quelle previste per le pensioni di guerra), ovvero di superstiti di caduti per cause di servizio

Il primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nel confermare le norme precedenti, mentre ha previsto che « le pensioni di guerra di ogni tipo e denominazione e le relative indennità accessorie sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche », nulla ha detto circa l'estensione di tale esenzione agli « assegni connessi alle pensioni privilegiate ordinarie », e ciò nonostante che, in base a due leggi di equiparazione (legge 15 luglio 1950, n. 539, articolo 1, e legge 3 aprile 1958, n. 474, articolo 5), tutti i benefici, nessuno escluso, previsti per i mutilati e gli invalidi di guerra e per i congiunti dei caduti in guerra devono essere applicati anche ai mutilati ed invalidi per servizio e ai congiunti dei caduti per servizio

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Il Ministero delle finanze, interpretando in modo ingiustificatamente restrittivo le citate norme di parificazione, ha sostenuto che la parificazione stessa non avrebbe effetto per quanto concerne il trattamento di pensione e, comunque, che l'esenzione potrebbe essere concessa solo in forza di una precisa disposizione di legge

Pur essendo vero che la citata parificazione non ha effetto per quanto concerne il trattamento pensionistico, tuttavia va notato che l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche non può certamente essere considerata come trattamento di pensione, bensì come un vero e proprio beneficio concesso a soggetti titolari di pensioni di guerra e, quindi, come tale, dovuto per legge anche ai titolari di pensione privilegiata ordinaria

Si soggiunge che malgrado il decreto del Presidente della Repubblica 29 set-

tembre 1973, n. 601, non contenga alcuna norma riguardante esoneri fiscali per le rendite di infortunio sul lavoro, il Ministero delle finanze, ha ritenuto di esentare dall'imposta in parola detta rendita, applicando così il beneficio a favore degli invalidi del lavoro e dei familiari dei caduti sul lavoro. Cosicché finora sono rimasti esclusi dal beneficio solo i mutilati e gli invalidi per servizio e i familiari dei caduti per servizio, titolari di pensione privilegiata ordinaria diretta o di reversibilità, il cui sacrificio è stato compiuto al servizio della collettività

La presente proposta di legge intende colmare tale disparità di trattamento, estendendo l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche anche alle pensioni privilegiate ordinarie e includendole quindi nella sfera di applicazione dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO

Il primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è sostituito dal seguente

« Le pensioni di guerra di ogni tipo e denominazione e le relative indennità accessorie, le pensioni privilegiate ordinarie di ogni tipo e denominazione e le relative indennità accessorie ed assegni ad esse connessi, le pensioni di privilegio erogate dalle Casse pensioni degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro e le relative indennità accessorie ed assegni ad esse connessi, le pensioni connesse alle decorazioni dell'Ordine militare d'Italia e i soprassoldi connessi alle medaglie al valor militare, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche ».